

COMUNE DI PIEVE DI CENTO

Provincia di Bologna

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI

AGGIORNATO DELIBERAZIONE C.C. N. 13 DEL 28.01.2010

COMUNE DI PIEVE DI CENTO

Provincia di Bologna

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI – Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 76 del 23.12.1996, come modificata con deliberazione del Consiglio comunale n. 7 del 24.1.2000 come ulteriormente modificata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 26.02.2004 – TESTO COORDINATO

Art. 1

OGGETTO

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione nel Comune di Pieve di Cento della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni sulla base delle disposizioni contenute nel capo III del decreto legislativo n.507 del 15.11.1993 di seguito indicato come decreto 507.

TITOLO I ELEMENTI DEL TRIBUTO

Art. 2

ZONE DI APPLICAZIONE

1. L'applicazione della tassa nella sua interezza è limitata alle zone del territorio comunale (centro abitato, frazioni, nuclei abitati, centri commerciali e produttivi integrati) ed agli insediamenti sparsi attualmente serviti nonché agli altri ai quali è esteso il regime di privativa dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani, individuati dal regolamento del servizio di nettezza urbana e dalle planimetrie ivi allegate.

2. Nelle altre zone ove non è effettuata la raccolta dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa, la tassa è dovuta a partire dall' 1 gennaio 1996 nelle misure ridotte stabilite dal successivo art. 3, comma 3, rispettose del limite del 40% della tariffa intera previsto dall'art. 59, comma 2, del decreto 507.

ART. 3

PRESUPPOSTO DELLA TASSA

1. La tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale ove il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in via continuativa ai sensi del precedente art. 2, commi 1 e 2.

2. Per l'abitazione colonica o gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza, la tassa è dovuta per intero anche quando nella zona in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la parte terminale della strada di accesso nell'area di pertinenza dell'abitazione o del fabbricato.

3 Nelle zone di cui all'articolo 2, secondo comma, nelle quali non è effettuata la raccolta in regime di privativa gli occupanti ed i detentori di insediamenti sono tenuti a conferire i rifiuti solidi urbani interni nei contenitori vicini ed a corrispondere la tassa in misura ridotta delle percentuali seguenti sulla

tariffa ordinaria a seconda della distanza su strada carrozzabile dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrale e di fatto servita:

<i>Entità della riduzione</i>	<i>distanza del contenitore più vicino</i>
60%	non più di 500 m
65%	oltre 500 m

4. Ricorrendo i presupposti per l'applicazione delle riduzioni previste nei successivi artt. 14 e 15, non è consentito il cumulo con quelle di cui al comma precedente, nel limite massimo complessivo del 65% della tariffa ordinaria.

ART. 4

ESCLUSIONI

1. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per loro natura o per particolare uso a cui sono stati stabilmente destinati o perchè risultino in obiettive condizioni di inutilizzabilità, anche per circostanze sopravvenute nel corso dell'anno indicate nella denuncia originaria, di variazione o di cessazione, con allegata idonea documentazione, quali:

a) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili ove non si ha, di regola, presenza umana oppure tale presenza ha carattere sporadico;

b) la parte degli impianti sportivi riservata, di norma, ai soli praticanti qualora utilizzata dai medesimi, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali;

c) locali ed aree non utilizzati e non predisposti all'uso a condizioni che lo stato di non utilizzo sia comprovato da idonea documentazione. si considerano non predisposti all'uso i locali e le aree prive di mobili e suppellettili o non allacciati ai servizi a rete (gas, acqua, luce);

d) fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione, purchè tale circostanza sia confermata da idonea documentazione, fermo restando che il beneficio della non tassabilità è limitato al periodo di effettiva mancata occupazione dell'alloggio o dell'immobile;

e) locali e fabbricati, escluso la casa di abitazione, utilizzati esclusivamente per l'esercizio delle attività agricole di cui all'art. 2135 del Codice Civile;

f) soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie, legnaie, cantine e simili limitatamente alla parte dei locali di altezza non superiore a 1,5 metri.

2. Per eventuali situazioni non contemplate nel comma precedente si utilizzano criteri di analogia.

3. Non sono soggetti alla tassa:

a) i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti interni al servizio svolto in regime di privativa comunale ove ricorrono le fattispecie contemplate dall'art. 62, comma 5, del decreto 507.

b) i locali e le aree adibiti a sedi, uffici e servizi comunali per legge o a servizi per i quali il comune, per legge o per convenzione, sia tenuto a sostenere le relative spese di funzionamento;

c) i locali e le aree per i quali l'esclusione sia prevista da norme di leggi vigenti.

4. Nel computo della superficie tassabile non si tiene conto della parte di essa ove si formano di regola rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani a norma di legge, nonchè rifiuti tossici e nocivi allo smaltimento dei quali provvedono a proprie spese i produttori dei rifiuti stessi ai sensi delle disposizioni vigenti in materia. Ai fini della determinazione della predetta superficie non tassabile si individuano altresì nel presente regolamento categorie di attività produttive di rifiuti speciali, tossici e nocivi alle quali applicare una percentuale di riduzione rispetto alla superficie su cui l'attività viene svolta.

ART. 5

SOGGETTI PASSIVI

1. La tassa è dovuta da chiunque a qualsiasi titolo (proprietà, usufrutto, comodato, locazione, ecc.) occupi, detenga o conduca locali ed aree scoperte di cui al precedente art. 3, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che ne fanno uso permanente in comune.

2. Per i locali di abitazione, affittati ad uso foresteria o con mobilio, soggetto passivo della tassa può essere considerato il proprietario dei locali medesimi.

3. Nel caso di abitazione a disposizione i soggetti coobbligati sono gli occupanti dell'abitazione di residenza o principale anche se posta in altro Comune.

4. Il vincolo di solidarietà ha rilevanza anche in ogni fase del procedimento tributario e per quanto pertiene alla debenza della tassa.

ART. 6

SUPERFICIE TASSABILE

1. La tassa è calcolata in ragione di metro quadrato di superficie dei locali e delle aree tassabili.

2. La superficie tassabile dei locali è misurata sul filo interno dei muri.

3. La superficie tassabile delle aree scoperte è misurata sul perimetro interno delle aree stesse, al netto delle eventuali costruzioni che vi insistono.

4. I vani scala dei singoli fabbricati sono commisurati in base alla superficie della loro apertura, moltiplicata per il numero dei piani.

5. Nel calcolare il totale, le frazioni di metro quadrato fino a 0,50 vanno trascurate e quelle superiori vanno arrotondate a un metro quadrato.

ART. 7

RIDUZIONI DI SUPERFICIE

1. Le superfici relative alle aree scoperte operative, pertinenziali ed accessorie di fabbricati produttivi o commerciali ai fini della tassazione, sono computate in ragione del 50% a partire dal 1 gennaio 1997, ai sensi dell'art. 3 comma 68 L. 549/95.

ART. 8

LOCALI TASSABILI E LORO PERTINENZE

1. Si considerano locali tassabili, agli effetti dell'applicazione della tassa, tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno, qualunque ne sia la destinazione o l'uso.

2. Soppresso [*Sono pure tassabili le aree scoperte di cui all'art.7 che costituiscono pertinenza od accessorio dei suddetti locali. Sono considerate tali quelle poste a migliore servizio ed ornamento dei locali tassabili ad esclusione delle aree a verde.*]

3. Al fine dell'individuazione delle aree di pertinenza degli edifici si fa riferimento alle superfici recintate pertinenti all'edificio o al mappale asservito all'edificio in base alla planimetria catastale.

4. Sono così considerati locali tassabili, in via esemplificativa, i seguenti vani:

a) tutti i vani in genere interni all'ingresso delle abitazioni, tanto se principali (camere, sale, cucine, ecc.) che accessori (anticamera, ripostigli, cantine, corridoi, bagni, gabinetti, ecc.) e così pure le dipendenze, anche se separate dal corpo principale dell'edificio - rimesse, autorimesse, corselli, serre (purchè non pertinenze di fondi rustici), vano scale, etc.;

b) tutti i vani principali, secondari ed accessori adibiti a studi professionali per l'esercizio di arti e professioni;

c) tutti i vani principali, secondari ed accessori adibiti a botteghe e laboratori di artigiani;

d) tutti i vani principali, secondari ed accessori adibiti all'esercizio di alberghi, locande, ristoranti, trattorie, pensioni, osterie, bar, pizzerie, tavole calde, caffè, pasticcerie, nonché i negozi ed i locali comunque a disposizione di aziende commerciali, comprese edicole, chioschi, stalli o posteggi al mercato coperto;

e) tutti i vani principali, secondari ed accessori, di uffici commerciali, industriali e simili, di banche, di teatri, e cinematografi, di ospedali, di case di cura e simili, di stabilimenti ed opifici industriali;

f) tutti i vani principali, secondari ed accessori adibiti a circoli privati, a sale per giochi e da ballo, a discoteche e ad altri esercizi pubblici sottoposti a vigilanza di pubblica sicurezza;

g) tutti i vani principali, secondari ed accessori di ambulatori, di poliambulatori e di studi medici e veterinari, di laboratori di analisi chimiche, di stabilimenti termali, di saloni di bellezza, di saune, di palestre e simili;

h) tutti i vani principali, secondari ed accessori di magazzini e depositi, di autorimesse e di autoservizi, di autotrasporti, di agenzie viaggi, assicurative, finanziarie, ricevitorie e simili;

i) tutti i vani (uffici, aule scolastiche, biblioteche, anticamere, sale d'aspetto, atri, parlatori, dormitori, refettori, lavatoi, ripostigli, bagni, gabinetti, ecc.) di collegi, istituti di educazione, di associazioni tecnico economiche e di collettività in genere;

j) tutti i vani di enti pubblici non economici, di musei e biblioteche, di associazioni di natura esclusivamente culturale, politica, sportiva, sindacale, ricreativa, di enti di assistenza, di caserme, stazioni, ecc.

5. Sono così considerati tassabili, in via esemplificativa, i seguenti locali ed aree:

a) le scale, i portoni di ingresso, i vestiboli, gli anditi;

b) Soppresso [*i portici e i cortili;*]

c) i locali per la portineria e per l'alloggio del portiere.

Sono pure tassabili le parti comuni, così come previsto nel precedente comma, dei fabbricati non costituiti in condominio

ART. 9

AREE TASSABILI E LORO PERTINENZE

1. Sono tassabili le aree scoperte o parzialmente coperte pubbliche o private a qualsiasi uso adibite, ove possono prodursi rifiuti urbani, che non costituiscano accessorio o pertinenza dei locali assoggettabili a tassa ai sensi dei commi precedenti. Si considerano, pertanto, tali, ai fini dell'autonoma applicazione della tassa, le aree (cortilive, di rispetto, adiacenti e simili) che, anzichè essere destinate in modo permanente e continuativo al servizio del bene principale o trovarsi con questo oggettivamente in rapporto funzionale, sono destinate in modo non occasionale, al servizio di una attività qualsiasi, anche se diversa da quella esercitata nell'edificio annesso.

2. Soppresso [*Sono altresì tassabili le aree scoperte di pertinenza di aree assoggettabili a tassa. Sono considerate tali quelle poste a miglior servizio ed ornamento delle aree tassabili.*]

3. Sono, pertanto, considerate aree tassabili, a titolo esemplificativo:

a) le aree adibite a campeggio;

b) le aree adibite a distributori di carburante di qualsiasi tipo e natura compresa quella costituente gli accessi e le uscite da e sulla pubblica via. I locali e le aree scoperte con destinazione d'uso diversa da quella specifica della stazione di servizio, saranno comprese nella categoria a cui appartiene l'attività esercitata in tali locali o su tali aree;

c) le aree adibite a sala da ballo all'aperto, intendendosi per tali tutte le superfici comunque utilizzate per l'esercizio di tali attività (pista da ballo, area bar, servizi, area parcheggio, ecc.);

d) le aree adibite a banchi di vendita all'aperto, cioè tutti gli spazi all'aperto destinati dalla pubblica amministrazione a mercato permanente, a prescindere dalla circostanza che l'attività venga esplicata con continuità oppure a giorni ricorrenti;

e) le aree scoperte adibite al servizio di pubblici esercizi (bar, caffè, ristoranti, ecc.);

f) le aree scoperte destinate ad attività artigianali, commerciali, industriali, di servizi e simili;

g) le aree scoperte utilizzate per l'effettuazione di pubblici spettacoli (cinema, teatri e simili);

h) le aree scoperte utilizzate per l'attività sportiva e ricreativa (campi da gioco, piscine, zone di ritrovo, ecc.) da circoli ed associazioni private, fatta eccezione per le aree scoperte o parzialmente coperte destinate esclusivamente all'esercizio dell'attività sportiva il cui accesso e la cui utilizzazione sono riservati, di norma, ai soli praticanti qualora siano utilizzati dai medesimi, atteso che sulle stesse non si producono rifiuti solidi urbani.

ART. 10

LOCALI ED AREE NON UTILIZZATI

1. La tassa è dovuta anche se i locali o le aree non vengono utilizzati purchè risultino predisposti per l'uso.

2. I locali per abitazione si considerano predisposti all'utilizzazione se dotati di arredamento, di allacciamento ai servizi gas, acqua, energia elettrica.

3. I locali e le aree a diversa destinazione si considerano predisposti all'uso se dotati di arredamento, allacciamenti ai servizi gas, acqua, energia elettrica, di impianti, attrezzature e comunque quando risulti rilasciata licenza o autorizzazione per l'esercizio di attività nei locali ed aree medesimi.

ART. 11

PARTI COMUNI ALL'EDIFICIO

1. Le parti comuni di un edificio sono soggette alla tassa RSU solo se detenute in via esclusiva da uno dei condomini.
2. E' fatto obbligo all'amministratore del condominio di presentare all'ufficio tributi del Comune di Pieve di Cento, entro il 20 gennaio di ciascun anno, l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree del condominio.
3. Alle superfici suddette sono applicabili la tariffa e le eventuali attenuazioni tariffarie ed agevolazioni proprie del soggetto passivo.

ART. 12

MULTIPROPRIETA' E CENTRI COMMERCIALI

1. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa dovuta ai locali e le aree scoperte in uso comune e per locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermo restando, nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
2. Il soggetto responsabile di cui al comma precedente è tenuto a presentare all'ufficio tributi di Pieve di Cento, entro il 20 gennaio di ogni anno, l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree in multiproprietà e del centro commerciale integrato.

ART. 13

LOCALI ED AREE TASSABILI CON SUPERFICIE RIDOTTA

1. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per la destinazione, si formano, di regola, rifiuti speciali non assimilabili agli urbani, tossici e nocivi. Nel caso in cui per particolari caratteristiche e modalità di svolgimento dell'attività non sia possibile definire oggettivamente tale superficie, la superficie tassabile è quella interamente utilizzata per lo svolgimento delle attività, ridotta delle seguenti percentuali in relazione alla categoria di appartenenza:

Attività	Percentuale di riduzione di superficie
- falegnamerie	50%
- lavanderie a secco, tintorie non industriali	20%
- laboratori fotografici, eliografie	25%
- autoriparatori, elettrauto, gommisti	30%
- distributori di carburante, autocarrozzeria	
- gabinetti dentistici, radiologici	10%

e laboratori odontotecnici	
- laboratori di analisi	15%
- autoservizi, autolavaggi, autorimessaggi	10%
- allestimenti, insegne	15%
- tipografie, stamperie, incisioni, vetrerie, serigrafie	20%
- fonderie, galvanotecnici e verniciatura	50%
- officina di carpenteria metallica	50%

Resta inteso che il beneficio è limitato ai locali di lavorazione e che per le aree esterne si applica la riduzione di cui all'art 7 comma 2.

2. Per eventuali attività non considerate nel precedente comma si fa riferimento a criteri di analogia.

ART. 14

LOCALI ED AREE DESTINATE AD ATTIVITA' STAGIONALI

1. Per le aree ed i locali diversi dalle abitazioni, adibiti ad uso stagionale per un periodo inferiore a 6 mesi l'anno o ad uso non continuativo ma ricorrente, la tariffa unitaria è ridotta al massimo del 30%.

2. La predetta riduzione compete soltanto quando l'uso stagionale o non continuativo ma ricorrente risulti dalla licenza o dall'autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività.

3. La riduzione è applicata a condizione che il contribuente, nella denuncia originaria integrativa o di variazione, indichi espressamente la ricorrenza del presupposto per l'agevolazione unitamente ai dati relativi alla licenza o autorizzazione in suo possesso.

4. Nel caso di denuncia integrativa o di variazione, la riduzione è applicata dall'anno successivo.

5. L'ufficio tributi è comunque tenuto a verificare se l'attività effettivamente svolta corrisponde, per qualità e durata, a quella indicata nella licenza o autorizzazione.

ART. 15

RIDUZIONE DI TARIFFA

1. A partire dal 1 gennaio 1996 le tariffe unitarie si applicheranno in misura ridotta nei seguenti casi:

a) abitazioni con un unico occupante, avente una superficie superiore a 35 mq. utili, escluse le pertinenze:
RIDUZIONE DEL 30%.

b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato o discontinuo, a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza o l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento da parte del Comune:
RIDUZIONE DEL 30%

c) abitazione di utente che, nelle condizioni di cui alla precedente lettera b) risieda o dimori all'estero per più di 6 mesi all'anno:
RIDUZIONE DEL 30%

d) parte abitativa della costruzione rurale occupata dall'agricoltore:

RIDUZIONE DEL 30%

2. Le riduzioni di cui ai precedenti commi vengono concesse su domanda debitamente documentata degli interessati e previo accertamento di tutte le condizioni suddette. La riduzione non è applicata qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 3.

3. Nel caso di denuncia integrativa o di variazione, la riduzione è applicata dal bimestre solare successivo.

4. Il contribuente è tenuto a denunciare, entro il 20 gennaio, il venire meno delle condizioni che hanno ingenerato l'agevolazione; in difetto il tributo sarà recuperato nei termini previsti dal sesto comma dell'art. 66 del decreto 507.

TITOLO II

TARIFFAZIONE

ART. 16. OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA

1. La tassa è corrisposta in base alle tariffe di cui agli articoli successivi, commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza e termina nell'ultimo giorno del bimestre solare nel corso del quale è presentata la denuncia di cessazione debitamente accertata.

3. La cessazione nel corso dell'anno da diritto all'abbuono del tributo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia accertata.

4. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, l'obbligazione tributaria non si protrae alle annualità successive:

- quando l'utente che ha prodotto la ritardata denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la locazione delle aree e dei locali oltre alla data indicata;

- in carenza di tale dimostrazione, dalla data in cui sia sorta altra obbligazione tributaria per denuncia dell'utente subentrato o per azione di recupero d'ufficio.

ART. 17

ESENZIONI

1. Sono esenti dal tributo:

a) gli edifici o loro parti adibiti a qualsiasi culto nonché i locali strettamente connessi all'attività del culto, escluse in ogni caso le abitazioni dei ministri del culto;

b) i locali delle scuole materne in genere;

c) le abitazioni occupate da persone sole o riunite in nucleo familiare, nullatenenti ed in condizioni di accertato grave disagio economico, quali i titolari esclusivamente di pensioni sociali;

2. L'esenzione di cui al comma 1 lettera c) sarà concessa su domanda dell'avente diritto previo accertamento e attestazione del Settore Sanità - Servizi Sociali.

ART. 18

COPERTURA DELLE ESENZIONI E RIDUZIONI

1. A partire dal bilancio preventivo relativo all'esercizio 1996 è individuato, nella parte "Spese" un apposito capitolo dotato di stanziamento corrispondente all'importo stimato delle esenzioni e riduzioni di cui al precedente articolo

ART. 19

RIDUZIONE DELLA TASSAZIONE PER LE CARENZE ORGANICHE DEL SERVIZIO

1. Qualora si verifichi all'interno della zona gravata di privativa di cui al precedente art. 2, comma 1, che il servizio, istituito o attivato, non abbia luogo o sia svolto in permanente violazione delle norme contenute nel regolamento comunale del servizio di nettezza urbana, nella zona di residenza ove è collocato l'immobile di residenza o di esercizio dell'attività dell'utente, questi ha diritto - sino alla regolarizzazione del servizio - ad una decurtazione del 60% della tariffa dovuta, a partire dal mese successivo alla data di comunicazione per la raccomandata all'ufficio tributi del Comune di Pieve di Cento, della carenza permanente riscontrata e sempre che il servizio non sia regolarizzato entro i trenta giorni successivi.

2. Il responsabile dell'ufficio tributi consegna immediatamente copia della segnalazione pervenuta al responsabile del servizio nettezza urbana che rilascia ricevuta sull'originale.

3. Il responsabile del servizio nettezza urbana comunica all'ufficio tributi entro i trenta giorni successivi, l'intervenuta regolarizzazione del servizio o le cause che l'hanno impedita.

ART. 20

RIDUZIONE DELLA TASSAZIONE PER MANCATO SVOLGIMENTO PROTRATTO DEL SERVIZIO

1. L'interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali o imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esonero e riduzione del tributo.

2. Qualora il mancato svolgimento del servizio si protragga a tal punto che l'autorità sanitaria competente dichiari l'esistenza di una situazione di danno o pericolo di danno alle persone e all'ambiente, l'utente può provvedere a sue spese sino a quando l'autorità sanitaria non dichiari terminata la situazione di danno.

3. L'utente che abbia provveduto in proprio alle condizioni del precedente comma 2 ha diritto, su domanda documentata, alla restituzione da parte del Comune di una quota della tassa raggugliata al periodo di interruzione del servizio che, comunque, non può essere superiore al 60% di quanto dovuto per il periodo considerato.

ART. 21

GETTITO DEL TRIBUTO

1. La tariffa della tassa è determinata, con deliberazione di Giunta Comunale, in modo da ottenere un gettito globale annuo tendente a raggiungere il pareggio con il costo di esercizio del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, determinato secondo i criteri stabiliti dall'art. 61, commi 2 e 3 e 67, comma 3, del decreto 507 e, per il 1995, dell'art. 79, comma 5, dello stesso decreto.

2. Il gettito complessivo non può superare il costo di esercizio, nè essere inferiore al 50% del costo medesimo (70% per i comuni in condizione di squilibrio di cui all'art. 45, comma 2 lettera b. del decreto

legislativo 30.12.1992 n. 504; 100% per gli enti che hanno dichiarato il dissesto, sino ai dieci anni successivi alla data di approvazione ministeriale del piano di risanamento finanziario).

ART. 22

TARIFFAZIONE DALL' 1.1.1995

1. La tassa e' individuata, sino al 31.12.1995, in base a tariffa annuale commisurata alla superficie dei locali e delle aree servite ad uso a cui sono destinati ed alla classificazione nei locali e delle aree attualmente vigenti.

ART. 23

TARIFFAZIONE DALL'1.1.1996

1. La tassa è commisurata, a partire dal 1 gennaio 1996, alla quantità e qualità medie ordinarie per unità di superficie imponibile dei rifiuti solidi urbani interni producibili nei locali ed aree a seconda del tipo d'uso a cui i medesimi sono destinati nonchè al costo di smaltimento.

2. Le tariffe per ogni categoria omogenea sono determinate, secondo il prescelto rapporto di copertura del costo, moltiplicando il costo di smaltimento per unità di superficie imponibile accertata previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa o qualitativa dei rifiuti.

3. Il consiglio Comunale, entro il 31 ottobre 1995, determina con efficacia dal 1.1.1996:

- le modificazioni alla classificazione delle categorie tassabili avendo riguardo alle indicazioni contenute nel secondo comma dell' art. 68 del decreto 507 ed all'esigenza di disporre di categorie ed, eventualmente, di sottocategorie di locali ed aree che presentino omogenea potenzialità di rifiuti, tassabili con la medesima misura tariffaria;

- le modalità di applicazione dei parametri di cui al secondo comma.

4. Entro la stessa data la Giunta Comunale determina, con efficacia dal 1.1.1996:

- le nuove tariffe derivanti dall'utilizzo dei parametri, per ciascuna categoria o sottocategoria individuate in ragione di un metro quadrato di superficie utile dei locali e delle aree in esse comprese.

ART. 24

CONTENUTO DELL'ATTO DI DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE

1. La deliberazione con la quale sono determinate le tariffe di cui al precedente articolo 23, comma 4, deve recare l'indicazione delle ragioni dei rapporti stabiliti tra le tariffe, i dati consuntivi e previsionali relativi ai costi del servizio discriminanti in base alla loro classificazione economica, nonchè i dati e le circostanze che hanno determinato l'eventuale aumento per la copertura minima obbligatoria del costo.

ART. 25

UNITA' IMMOBILIARI AD USO PROMISCUO

1. Allorchè nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione sia svolta in via permanente un'attività economica o professionale, la tassa è dovuta per la superficie a tal fine utilizzata, in base alla tariffa prevista per la categoria ricomprendente l'attività specifica.

ART. 26

TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO

1. E' istituita a partire dal primo giorno del mese successivo a quello in cui il presente regolamento diviene esecutivo, la tassa giornaliera per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente locali o aree pubbliche, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio.
2. E' temporaneo, ai fini dell'applicazione della presente disposizione, l'uso inferiore a 183 giorni di un anno solare, anche se ricorrenti.
3. La misura tariffaria giornaliera è pari all'ammontare della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, diviso per 365 ed il quoziente maggiorato del 50 per cento.
4. In mancanza di corrispondente voce di uso nella classificazione vigente della categoria ed in quella che sarà determinata ai sensi del precedente art. 23 è utilizzata, per il conteggio di cui al comma precedente, l'ammontare della tassa annuale della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa di produzione dei rifiuti solidi urbani.
5. Il pagamento deve essere effettuato, entro il termine previsto per l'inizio dell'occupazione o all'atto dell'occupazione; per le occupazioni effettuate da coloro che esercitano il commercio su aree pubbliche sulla base di concessioni pluriennali il pagamento deve essere effettuato entro il 31 gennaio di ciascun anno.

TITOLO III

DENUNCE - ABBUONI

ART. 27 DENUNCE

1. La denuncia unica dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del comune, redatta sugli appositi moduli a stampa predisposti dal Comune e contenenti le indicazioni di cui al terzo comma dell'art. 70 del decreto 507, deve essere presentata dal contribuente direttamente o a mezzo del servizio postale, all'ufficio tributi del Comune, entro il 20 gennaio dell'anno successivo a quello di inizio dell'occupazione e detenzione, sottoscritta da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale.
2. Per le denunce presentate per raccomandata, vale la data di spedizione.
3. Nel medesimo termine e con le stesse modalità devono essere presentate le denunce di variazione.
4. Non sono valide agli effetti del presente articolo le denunce anagrafiche prescritte dal regolamento approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n.223, fermo restando l'obbligo dell'ufficio anagrafico di invitare il denunciante a provvedere ai sensi dei commi precedenti.
5. Sono valide, ai soli effetti della cessazione della tassa, le denunce generiche presentate all'ufficio protocollo del Comune concernenti la cessazione dell'obbligo di pagamento di tutti i tributi comunali.
6. Qualora si tratti delle occupazioni e detenzioni che danno luogo all'applicazione della tassa giornaliera ai sensi del precedente art.26, l'obbligo della denuncia e' assolto a seguito del pagamento della tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche con il modulo di versamento di cui all'art.50, comma 5 del decreto 507 ovvero, in mancanza di autorizzazione per l'occupazione, mediante versamento diretto.

ART.28

DENUNCIA DI VARIAZIONE

- 1 La denuncia di cui all'art. 27, comma 1, ha effetto anche per gli anni successivi a condizione invariate di tassabilità. In caso contrario, il contribuente e' tenuto a denunciare, con la forma e nei tempi di cui

all'art.27, ogni variazione che comporti un maggiore ammontare della tassa e così anche il venire meno delle condizioni dell'applicazione della tariffa ridotta e delle esenzioni di cui ai precedenti artt.14 e 15.

2 La denuncia di variazione nel corso dell'anno produce i propri effetti a far tempo dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la variazione si è verificata, per quanto concerne il maggior importo da iscrivere a ruolo mentre per quel che riguarda l'abbuono in caso risulti una minor ripercussione tributaria produce i suoi effetti dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la denuncia è stata presentata.

3 Per quanto riguarda la variazione di cui all'art.15 comma 3 e 4 del presente regolamento, si fa riferimento a quanto ivi disposto.

ART.29

NORMA TRANSITORIA PER LE PRIME DENUNCE

1 In sede di prima applicazione delle presenti norme, le denunce di cui agli articoli 27 e 28, ivi comprese le denunce integrative o modificative di quelle già prodotte in base al precedente ordinamento del tributo, le richieste di detassazione o riduzione comprese quelle di cui all'art.15, nonché gli elenchi di cui agli artt.11, comma 3 e 12, comma 2, sono presentati entro il 30 settembre 1995 ed hanno effetto, quanto alla modifica degli elementi imponibili, delle riduzioni tariffarie e delle nuove agevolazioni previste nel presente regolamento, a decorrere dall'anno 1996.

ART.30

RIMBORSI

1 Nei casi di errori e di duplicazioni ovvero di eccedenza del tributo iscritto a ruolo rispetto a quanto definitivamente accertato dal competente organo ovvero dal provvedimento di annullamento o di riforma dell'accertamento riconosciuto illegittimo, adottato dal Comune con l'adesione del contribuente prima che intervenga la sentenza definitiva, ed in tutti gli altri casi previsti dalla legge l'ufficio comunale tributi dispone lo sgravio o il rimborso nei termini previsti e, in ogni caso, non oltre 90 giorni dalla richiesta.

2 Sulle somme da rimborsare dovrà essere corrisposto l'interesse nella misura prevista dal decreto 507 a decorrere dal semestre successivo a quello dell'eseguito pagamento.

3 Gli eventuali rimborsi derivanti da rilievi di legittimità formulati tempestivamente dal Ministero delle Finanze in sede di controllo degli atti deliberativi riguardanti il regolamento e le tariffe, sono attuati mediante la compensazione della tassa dovuta per l'anno successivo a quello di comunicazione dei rilievi medesimi.

TITOLO IV

GESTIONE AMMINISTRATIVA

ART.31

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

1 Al controllo dell'esatta e puntuale applicazione del tributo secondo le disposizioni di legge e del presente regolamento è preposto il funzionario designato dalla Giunta Comunale. Il nominativo del funzionario è comunicato al Ministero delle Finanze, Direzione Centrale per la Fiscalità Locale, entro 60 giorni dalla nomina.

2 A tale funzionario sono attribuiti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della tassa previsti dall'art.74 del decreto 507.

ART.32

SANZIONI E INTERESSI

1 Per le violazioni alle disposizioni di legge e del presente regolamento si applicano le norme di cui all'art.76 del decreto 507.

2 Il provvedimento di irrogazione della sanzione pecuniaria, casi' come la sua determinazione, rientra nelle competenze del Sindaco.

3 La tassa giornaliera che, nel caso di uso di fatto, non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata unitamente alla sanzione, interessi e accessori.

ART.32 BIS

RISCOSSIONE

1. L'importo del Tributo ed addizionali, delle sanzioni e degli accessori, viene liquidato sulla base degli elenchi dei contribuenti soggetti al tributo dell'anno precedente, delle denunce presentate e degli avvisi di accertamento notificati nei termini di cui all'art.71 D.Lgs.507/93 e successive modifiche e d integrazioni, ed è iscritto a cura del funzionario responsabile di cui all'art.74 del medesimo D.Lgs.507/93 e successive modifiche ed integrazioni, in apposito elenco.

2. Gli importi sono riscossi a seguito di spedizione di specifico prospetto contenente indicazione di quanto liquidato e dovuto, dell'intera somma e dell'importo di ciascuna rata da corrispondere, sulla base del numero di rate, stabilite con atto motivato dal Funzionario Responsabile del Tributo, con scadenza bimestrale ricadente l'ultimo giorno del mese, mediante versamento sul conto corrente postale intestato alla Tesoreria del Comune di Pieve di Cento, ovvero mediante versamento diretto presso la tesoreria medesima. La riscossione può avvenire anche attraverso il sistema bancario, il sistema bancomat o a mezzo carta di credito, qualora specificatamente definito negli aspetti tecnico/procedurali con apposite disposizioni.

3. Su istanza del contribuente che ha ricevuto la richiesta di pagamento, il funzionario responsabile del tributo può concedere per gravi motivi la ripartizione fino ad otto rate della somma dovuta. Il mancato pagamento di due rate consecutive comporta la revoca della rateizzazione concessa e la riscossione in unica soluzione.

4. Il mancato pagamento delle somme richieste secondo le modalità di cui ai precedenti commi 2 e 3, comporta la riscossione mediante procedura coattiva.

ART.33

ENTRATA IN VIGORE

1 Il presente regolamento, una volta esecutivo ai sensi della legge 08.06.1990 n.142, e' pubblicato all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi ed entra in vigore il primo giorno successivo a quello di ultimazione della ripubblicazione.

2 E' fatta salva l'applicazione in via transitoria delle previgenti norme, come previsto dagli artt. 79 e 80 del decreto 507 e le diverse decorrenze stabilite dalle medesime disposizioni in sede di prima applicazione della nuova disciplina.

ART. 34

ABROGAZIONI

1 Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le altre disposizioni regolamentari con esso incompatibili ed in particolare, sono abrogate quelle corrispondenti o contrarie contenute nel previgente Regolamento per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, fatta salva ,l'applicazione transitoria, prevista dalla legge e dal regolamento.

2 E' pure da ritenersi abrogata ogni disposizione di altri regolamenti comunali contraria o incompatibile con quelle del presente.

ART.35

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

1 Per quanto non previsto nel presente regolamento trovano applicazione:

- a) le leggi nazionali e regionali;
- b) il regolamento comunale per la disciplina del servizio di nettezza urbana;
- c) gli altri regolamenti compatibili con la specifica materia.

ART.36

VIGILANZA

1 E' attribuita al Ministero delle Finanze la funzione di vigilanza sulla gestione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti ed il controllo sulle delibere regolamentari e tariffarie.

2 La deliberazione di approvazione del presente documento ovvero di ogni sua eventuale modifica e le deliberazioni di approvazione delle tariffe, divenute esecutive a norma di legge, sono inviate entro trenta giorni alla Direzione Centrale per la Fiscalità Locale del Ministero delle Finanze che formula eventuali rilievi di legittimità entro sei mesi dalla ricezione del provvedimento. In caso di rilievi formulati tardivamente il Comune non e' obbligato ad adeguarsi agli effetti dei rimborsi e degli accertamenti integrativi.

INDICE

art. 1 - Oggetto

TITOLO I - Elementi del tributo

- art. 2 - Zone di applicazione
- art. 3 - Presupposto della tassa
- art. 4 - Esclusioni
- art. 5 - Soggetti passivi
- art. 6 - Superficie tassabile
- art. 7 - Riduzione di superfici
- art. 8 - Locali tassabili e loro pertinenze
- art. 9 - Aree tassabili e loro pertinenze
- art. 10 - Locali ed aree non utilizzati
- art. 11 - Parti comuni all'edificio
- art. 12 - Multiproprietà e centri commerciali
- art. 13 - Locali ed aree tassabili con superficie ridotta
- art. 14 - Locali ed aree destinate ad attività stagionali
- art. 15 - Riduzioni di tariffa

TITOLO II - Tariffazione

- art. 16 - Obbligazione tributaria
- art. 17 - Esenzioni
- art. 18 - Copertura delle esenzioni e riduzioni
- art. 19 - Riduzione della tassazione per le carenze organiche del servizio
- art. 20 - Riduzione della tassazione per mancato svolgimento protratto del servizio
- art. 21 - Gettito del tributo
- art. 22 - Tariffazione dall'1.1.1995
- art. 23 - Tariffazione dall'1.1.1996
- art. 24 - Contenuto dell'atto di determinazione delle tariffe
- art. 25 - Unità immobiliari di uso promiscuo
- art. 26 - Tassa giornaliera di smaltimento

TITOLO III - Denunce / Abbuoni

- art. 27 - Denunce
- art. 28 - Denuncia di variazione
- art. 29 - Norma transitoria per le prime denunce
- art. 30 - Rimborsi

TITOLO IV - Gestione amministrativa del tributo

- art. 31 - Il funzionario responsabile
- art. 32 - Sanzioni ed interessi
- art. 32bis - Riscossione
- art. 33 - Entrata in vigore
- art. 34 - Abrogazioni
- art. 35 - Disposizioni finali e transitorie
- art. 36 - Vigilanza